



CITTÀ DI SULMONA

Medaglia d'Argento al Valor Militare

PROVINCIA DELL'AQUILA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE

Atti di riferimento

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 154 del 15.10.2007

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14/C del 23.06.2008

INDICE

Art. 1 Istituzione del Garante dei cittadini detenuti	pag. 3
Art. 2 Nomina e durata	pag. 3
Art. 3 Ineleggibilità e incompatibilità	pag. 3
Art. 4 Compiti del Garante	pag. 3
Art. 5 Relazione annuale	pag. 4
Art. 6 Strutture e personale	pag. 4
Art. 7 Trattamento economico	pag. 4

Art. 1 – Istituzione del Garante dei cittadini detenuti

1. Il Comune di Sulmona istituisce il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, di seguito denominato “*Garante*”, con i compiti previsti dalla presente deliberazione.

Art. 2 – Nomina e durata

1. Il Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo, nomina il Garante, scegliendolo fra persone residenti nel Comune di Sulmona di indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, ovvero delle attività sociali negli Istituti di prevenzione e pena e nei centri di servizio sociale.
2. Il garante resta in carica per la durata dell’organo che lo ha nominato e può essere confermato per una sola volta.
3. In caso di scioglimento del Consiglio Comunale, alla nomina o all’eventuale conferma del Garante provvede il Commissario Straordinario, prescindendo dalle procedure di cui all’art. 2, comma 1.
4. La cessazione dalla carica del Commissario Straordinario comporta la decadenza del Garante.
5. Il Sindaco, o il Commissario Straordinario, previa avviso pubblico e adeguata diffusione sui mezzi di informazione, provvedono alla nomina del Garante entro sessanta giorni dal loro insediamento.
6. Il Garante resta in carica fino alla nomina del successore, nel pieno rispetto delle norme sulla “*prorogatio*”.
7. In caso di sospensione del Consiglio Comunale ad opera del Prefetto, ai sensi dell’art. 141, comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000, s’intende prorogata la funzione del Garante nominato dalla disciolta Amministrazione.

Art. 3 – Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non può essere eletto Garante chi non possiede i requisiti per essere eletto alla carica di Consigliere Comunale (*testo modificato con deliberazione del C.C. n. 14/ del 23.06.2008*).
2. L’incarico di Garante è incompatibile con l’esercizio delle funzioni pubbliche nei settori della giustizia, della sicurezza pubblica e della professione forense.

Art. 4 – Compiti del Garante

1. Il Garante è organo monocratico al quale, nell’ambito delle attribuzioni e delle competenze del Comune, spetta:
 - a) promuovere l’esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone private della libertà personale, ovvero limitate nella libertà di movimento, domiciliate, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Sulmona, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, alla casa, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all’assistenza, alla tutela della salute, allo sport, tenendo conto della loro condizione di restrizione;
 - b) promuovere iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva;
 - c) attivare iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti pubblici – e segnatamente con i Difensori Civici Regionali e Locali – per la migliore tutela dei diritti di cui alla lettera a);

- d) promuovere con le Amministrazioni interessate protocolli d'intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso visite ai luoghi di detenzione, in accordo con gli organi preposti alla vigilanza penitenziaria.

Art. 5 – Relazione annuale

1. Entro il 31 marzo il garante presenta una relazione sull'attività svolta nel precedente anno al Consiglio Comunale, che ne prende atto nella prima seduta utile.
2. In ogni momento il Garante può essere sentito dal Sindaco, dalla Giunta e dal Consiglio Comunale su questioni afferenti ai settori di sua competenza.
3. Gli organi di cui al comma 2 sono tenuti a dare tempestivo ascolto al Garante ogniqualvolta questi ritenga di dover riferire e richiedere iniziative o interventi per il perseguimento degli obiettivi previsti dall'art. 4

Art. 6 – Strutture e personale

1. Il Sindaco, sentito il Garante, stabilisce le strutture e le risorse umane necessarie all'assolvimento dei compiti del Garante stesso.

Art. 7 – Trattamento economico

1. L'incarico di Garante è svolto a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso di eventuali spese documentate e previamente autorizzate dal Sindaco, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.